

AZIMUT SGR SpA
Gruppo AZIMUT

AZIMUT

PREVIDENZA

Fondo Pensione Aperto

Regolamento di Gestione

redatto ai sensi dell'art. 12
del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252

Data di efficacia 1° giugno 2010

<i>PARTE I</i>	<i>IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO</i>	2
Art. 1	Denominazione	
Art. 2	Istituzione del fondo ed esercizio dell'attività	
Art. 3	Scopo	

<i>PARTE II</i>	<i>CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO</i>	2
Art. 4	Regime della forma pensionistica	
Art. 5	Destinatari	
Art. 6	Scelte di investimento	
Art. 7	Gestione degli investimenti	
Art. 8	Spese	

<i>PARTE III</i>	<i>CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI</i>	7
Art. 9	Contribuzione	
Art. 10	Determinazione della posizione individuale	
Art. 11	Prestazioni pensionistiche	
Art. 12	Erogazione della rendita	
Art. 13	Trasferimento e riscatto della posizione individuale	
Art. 14	Anticipazioni	

<i>PARTE IV</i>	<i>PROFILI ORGANIZZATIVI</i>	11
Art. 15	Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	
Art. 16	Banca depositaria	
Art. 17	Responsabile	
Art. 18	Organismo di sorveglianza	
Art. 19	Conflitti di interesse	
Art. 20	Scritture contabili	

<i>PARTE V</i>	<i>RAPPORTI CON GLI ADERENTI</i>	12
Art. 21	Modalità di adesione	
Art. 22	Trasparenza nei confronti degli aderenti	
Art. 23	Comunicazioni e reclami	

<i>PARTE VI</i>	<i>NORME FINALI</i>	13
Art. 24	Modifiche al regolamento	
Art. 25	Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del fondo	
Art. 26	Cessione del fondo	
Art. 27	Rinvio	

Allegato n. 1	Disposizioni in materia di responsabile	14
Allegato n. 2	Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza	17
Allegato n. 3	Condizioni e modalità di erogazione delle rendite	19

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 Denominazione	1. “AZIMUT PREVIDENZA - Fondo pensione aperto”, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni ed integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
Art. 2 Istituzione del fondo ed esercizio dell’attività	<ol style="list-style-type: none">1. La Azimut Società di Gestione del Risparmio SpA, di seguito definita “Sgr”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 26 gennaio 2000.2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima Sgr, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con la Banca d’Italia, con provvedimento del 26 gennaio 2000; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della Sgr.
Art. 3 Scopo	1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 Regime della forma pensionistica	1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 Destinatari	<ol style="list-style-type: none">1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.2. Ai sensi dell’articolo 8 comma 7 del Decreto, l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

1. Il Fondo è articolato in 4 comparti, come di seguito specificati:

- COMPARTO PROTETTO
- COMPARTO EQUILIBRATO
- COMPARTO CRESCITA
- COMPARTO GARANTITO. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art. 6 Scelte di investimento

1. La Sgr effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

2. La Sgr può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.

3. Ferma restando la responsabilità della Sgr essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.

5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

Art. 7 Gestione degli investimenti

Comparto Protetto

Finalità della gestione: il Comparto si pone come obiettivo la crescita del capitale investito - tramite la ricerca, in un orizzonte temporale pluriennale, di un rendimento assoluto positivo almeno in linea con il "75% dell'indice ISTAT (al netto di un importo corrispondente all'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sul Comparto) maggiorato di un rendimento di 1,5%" (parametro di riferimento) - e il contenimento, entro limiti predefiniti, del rischio di perdita di valore degli investimenti attraverso l'utilizzo di metodologie matematiche e statistiche. Tali tecniche di gestione hanno l'obiettivo di limitare giornalmente la probabilità che il valore patrimoniale netto del Comparto scenda sotto il 95% del massimo valore raggiunto (dalla data di efficacia della presente politica di investimento) offrendo pertanto la possibilità di mantenere un livello di protezione adeguato degli investimenti. **Resta inteso che la metodologia statistica adottata per proteggere gli investimenti non rappresenta in alcun caso garanzia per quanto riguarda il rendimento, la crescita o la protezione del capitale del Comparto.**

Politica di investimento: orientata verso strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. È prevista la facoltà di detenere strumenti finanziari di natura azionaria nel limite massimo del 45% del patrimonio del Comparto. La Società ha tuttavia la facoltà di ridurre sensibilmente ovvero azzerare la componente azionaria del portafoglio in maniera dinamica e flessibile, in relazione alle opportunità offerte di volta in volta dai mercati finanziari. Tale facoltà è finalizzata alla gestione attiva della componente di "rischio" del Comparto per consentire il raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto. L'investimento in strumenti finanziari denominati in valu-

te diverse dall'Euro potrà rappresentare fino al 10% del patrimonio del Comparto stesso.

Strumenti finanziari utilizzabili: titoli di debito, titoli di capitale, parti di OICR, liquidità, strumenti finanziari derivati, altri strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria e azionaria. La Società di gestione ha la facoltà di effettuare operazioni di pronti contro termine.

Comparto Equilibrato

Finalità della gestione: il Comparto persegue l'obiettivo di una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo. In particolare si propone l'obiettivo - in un orizzonte temporale pluriennale - di un rendimento assoluto positivo almeno in linea con il "75% dell'indice ISTAT (al netto di un importo corrispondente all'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sul Comparto) maggiorato di un rendimento di 2,0%" (parametro di riferimento). Il Comparto è indicato per coloro che - avendo ancora davanti a sé alcuni anni di attività - perseguono la finalità di sfruttare le opportunità offerte dai mercati azionari.

Politica di investimento: il Comparto - per la realizzazione dell'obiettivo di cui sopra - prevede di norma una composizione del portafoglio bilanciata tra strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria e strumenti finanziari di natura azionaria. L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria potrà essere realizzato nel limite massimo del 60% del patrimonio. La Società ha tuttavia la facoltà di ridurre sensibilmente ovvero azzerare la componente azionaria del portafoglio in maniera dinamica e flessibile, in relazione alle opportunità offerte di volta in volta dai mercati finanziari. Tale facoltà è finalizzata alla gestione attiva della componente di "rischio" del Comparto per consentire il raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto. L'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro potrà rappresentare fino al 40% del patrimonio del comparto stesso.

Strumenti finanziari utilizzabili: titoli di debito, titoli di capitale, parti di OICR, liquidità, strumenti finanziari derivati, altri strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria e azionaria. La Società di gestione ha la facoltà di effettuare operazioni di pronti contro termine.

Comparto Crescita

Finalità della gestione: il Comparto persegue l'obiettivo di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo. In particolare si propone l'obiettivo - in un orizzonte temporale pluriennale - di un rendimento assoluto positivo almeno in linea con il "75% dell'indice ISTAT (al netto di un importo corrispondente all'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sul Comparto) maggiorato di un rendimento di 2,5%" (parametro di riferimento). Il Comparto è indirizzato a coloro che - avendo davanti a sé ancora molti anni di attività - ricercano elevati tassi di crescita del capitale e sono disposti ad accettare, nel breve periodo, possibili minusvalenze in seguito alle oscillazioni tipiche dei mercati azionari.

Politica di investimento: Il Comparto - per la realizzazione dell'obiettivo di cui sopra - prevede una politica di investimento di norma prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria. La Società di gestione investirà comunque stabilmente - nell'interesse degli aderenti e tenendo conto dell'andamento dei mercati finanziari - anche in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. La Società ha tuttavia la facoltà di ridurre sensibilmente ovvero azzerare la componente azionaria del portafoglio in maniera dinamica e flessibile, in relazione alle opportunità offerte di volta in volta dai mercati finanziari. Tale facoltà è finalizzata alla gestione attiva della componente di "rischio" del Comparto per consentire il raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto. L'investimento in strumenti finanziari denominati in va-

lute diverse dall'Euro potrà rappresentare fino al 40% del patrimonio del Comparto stesso.

Strumenti finanziari utilizzabili: titoli di debito, titoli di capitale, parti di OICR, liquidità, strumenti finanziari derivati, altri strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria e azionaria. La Società di gestione ha la facoltà di effettuare operazioni di pronti contro termine.

Comparto Garantito

Finalità della gestione: la gestione del Comparto è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale.

Politica di gestione: il portafoglio del Comparto è prevalentemente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria con un rating minimo pari ad "A" (secondo la classificazione di Standard & Poor's) o equivalente. La posizione in strumenti finanziari di natura azionaria non può superare il 25% del patrimonio del Comparto. L'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro - al netto delle coperture in essere - non potrà superare il 10% del patrimonio del Comparto.

Strumenti finanziari utilizzabili: titoli di debito, titoli di capitale, parti di OICR, liquidità, strumenti finanziari derivati, altri strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria e azionaria.

L'adesione al Comparto Garantito attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Sgr da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimento da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11;
- riscatto per decesso di cui all'art. 13, comma 4;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo di cui all'art. 13, comma 2, lettera c);
- riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di cui all'art. 13, comma 2, lettera c);
- riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi di cui all'art. 13, comma 2, lettera b);
- riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria di cui all'art. 13, comma 2, lettera b);
- anticipazione per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Sgr ovvero da soggetti diversi dalla stessa a ciò abilitati.

6. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art. 8 Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
- a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a Euro 10,00;
 - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione amministrativa ricorrente annua sulla posizione individuale pari a Euro 30,00;
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**
 - i) una commissione di gestione sul valore complessivo netto di ogni comparto pari a:
 - 0,083% mensile - corrispondente all'1,00% su base annua - per il Comparto Protetto,
 - 0,1% mensile - corrispondente all'1,20% su base annua - per il Comparto Garantito,
 - 0,125% mensile - corrispondente all'1,50% su base annua - per il Comparto Equilibrato,
 - 0,15% mensile - corrispondente all'1,80% su base annua - per il Comparto Crescita,
 - ii) una eventuale provvigione di incentivo le cui condizioni di applicabilità, i parametri, l'aliquota di prelievo e il meccanismo di calcolo sono di seguito illustrati.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ E PARAMETRI

La provvigione di incentivo viene applicata:

- 1) se la variazione del valore della quota del singolo Comparto - nell'orizzonte temporale di riferimento - è superiore (overperformance) al 75% dell'indice ISTAT(*) (al netto degli oneri fiscali applicabili al Comparto) - relativo all'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare precedente l'orizzonte temporale di riferimento - maggiorato di un rendimento di seguito riportato:

Comparto Protetto: 1,5%

Comparto Equilibrato: 2,0%

Comparto Crescita: 2,5%

(*) *Variazione percentuale annua "dell'Indice Nazionale Generale dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati" relativo all'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare precedente l'orizzonte temporale di riferimento.*

- 2) se la variazione del valore della quota del Comparto è positiva nell'orizzonte temporale di riferimento

ALiquota di PRELIEVO

L'aliquota di prelievo, applicata come descritto nel successivo meccanismo di calcolo, è pari a:

25% dell'overperformance per il Comparto Protetto

20% dell'overperformance per il Comparto Equilibrato

15% dell'overperformance per il Comparto Crescita

MECCANISMO DI CALCOLO

Premesso quanto segue:

- a) Orizzonte temporale di riferimento: anno solare;
- b) Frequenza di calcolo: giornaliera;
- c) Periodicità del prelievo: annuale;
- d) Momento del prelievo: la provvigione di incentivo di competenza di ciascun "orizzonte temporale di riferimento" viene prelevata dalle disponibilità liquide del singolo

Comparto il 1° giorno lavorativo dell'anno solare successivo a quello di riferimento. In dettaglio, per l'applicazione delle commissioni di incentivo, si procede nel modo seguente.

Il calcolo della commissione è eseguito con cadenza giornaliera, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Comparto, la Sgr accredita al singolo Comparto l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo. La provvigione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Comparto nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio, nel periodo cui si riferisce la performance.

Nel caso in cui l'anno precedente la performance del comparto sia stata negativa, la Società di Gestione può rinunciare alla provvigione di incentivo se dovuta per l'anno in corso.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Sgr.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale;

- c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
- c.1) Euro 50,00 in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 13;
 - c.2) Euro 50,00 per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'art. 6.
- d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**: quali riportate nell'allegato 3.
- 2. L'importo delle spese sopra indicate ai punti a) e b.1) può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti.
 - 3. Sono a carico della Sgr tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
 - 4. Nella redazione della Nota informativa la Sgr adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- 1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
- 2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
- 3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche

Art. 9 Contribuzione

aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.

4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10
Determinazione della
posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1 lett. a) e b.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo Comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del singolo Comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La Sgr determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 11
Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle pre-

stazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l' inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13, comma 6 e 7.

-
1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
 2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - a. una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - b. una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 - c. una rendita vitalizia immediata rivalutabile "controassicurata" con restituzione al beneficiario designato dall'aderente del montante residuo in caso di decesso dell'aderente medesimo.
 3. Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
 4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 Erogazione della rendita

Art. 13
Trasferimento e riscatto
della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'art. 11;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti 2.a), 2.c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La Sgr, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14
Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Sgr, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Sgr o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Sgr.
4. La Sgr è dotata di procedure atte a garantire la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Sgr e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Sgr e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della Sgr per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La Sgr è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun Comparto.
7. Il patrimonio di ciascun Comparto è suddiviso in quote.

Art. 15 **Separazione patrimoniale, amministrativa e contabile**

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata al Banco Popolare Società Cooperativa, di seguito "banca depositaria", con sede in Verona.
2. La Sgr può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la Sgr non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 16 **Banca depositaria**

Art. 17 Responsabile	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Sgr nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto. 2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1.
Art. 18 Organismo di sorveglianza	<ol style="list-style-type: none"> 1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto. 2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2.
Art. 19 Conflitti di interesse	<ol style="list-style-type: none"> 1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 20 Scritture contabili	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP. 2. La Sgr conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 21 Modalità di adesione	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. 2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato. 4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 25. 5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
Art. 22 Trasparenza nei confronti degli aderenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Sgr mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la Nota Informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Sgr, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati. 2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Sgr si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

-
1. La Sgr definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

Art. 23
Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La Sgr stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 25.

Art. 24
Modifiche al regolamento

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Sgr.
2. La Sgr comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Sgr può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 25
Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del fondo

1. Qualora la Sgr non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art. 26
Cessione del fondo

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 27
Rinvio

Disposizioni in materia di Responsabile

Allegato 1

-
1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di AZIMUT SGR SpA, di seguito definita Sgr L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
 2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
 3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Sgr.
 4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 1 Nomina e cessazione dell'incarico

-
1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
 2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Sgr o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Sgr;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art. 2 Requisiti e incompatibilità

-
1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 3 Decadenza

-
1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
 2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Sgr, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Sgr o di società controllanti o controllate.
 3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Sgr.

Art. 4 Retribuzione

-
1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Sgr.
 2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Sgr, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo art.6. La Sgr gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

Art. 5 Autonomia del Responsabile

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Sgr, per tutte le materie inerenti al Fondo.

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Sgr, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Sgr e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Sgr e di suoi clienti;
- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Sgr per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.

4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Sgr e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 6 Doveri del Responsabile

Art. 7
Rapporti con la Covip**1. Il Responsabile:**

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Sgr nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Sgr, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8
Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la Sgr e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395 del codice civile.

Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'Organismo di sorveglianza

Allegato 2

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla Sgr che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.

2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.

3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

Art. 2
Composizione dell'Organismo

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la Sgr designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.

2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2 del presente Allegato, la Sgr almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Sgr almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.

3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della Sgr della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2.

4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.

5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la Sgr si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità degli aderenti al Fondo, a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.

6. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della Sgr.

Art. 3
Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.

2. L'Organo di amministrazione della Sgr accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.

3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Sgr provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.

5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art. 4
Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

Art. 5
Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della Sgr all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo salvo diversa decisione della Sgr. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Sgr o di società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla Sgr né sul Fondo.

Art. 6
Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della Sgr eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tale fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
 - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art. 7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
 - a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi,
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della Sgr e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art. 7
Modalità di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della Sgr e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla Sgr più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della Sgr che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione.
Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Sgr.

Art. 8
Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'Art. 2407 del codice civile.

Convenzione per l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia

Allegato 3

AZIMUT SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (di seguito denominata AZIMUT) con sede in Milano, via Cusani n. 4, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 08492000156, nella persona del legale rappresentante Dott. Pietro Belotti (Vice Presidente), munito dei necessari poteri

e

L'impresa di Assicurazione SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – società cooperativa (di seguito denominata Compagnia), Numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237, iscritta all'albo delle Imprese tenuto dall'ISVAP al n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019, nella persona del dottor Salvatore La Torre e del dottor Francesco Fidanza, muniti dei necessari poteri, giusta procura in data 11 novembre 2009 rep. 345088 racc. 22352 notaio Maria Maddalena Buoninconti

Premesso che:

- A) AZIMUT, ai sensi della normativa vigente ha istituito il fondo pensione aperto Azimut Previdenza (di seguito denominato Fondo o Fondo Pensione), iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito definita COVIP) in data 15/06/2000 con il n. 92;
- B) La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'Isvap ai sensi dell'art. 6, co. 7, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni;
- C) AZIMUT intende stipulare la convenzione di cui all'art. 6, co. 3, del decreto citato.

CONVENGONO E STIPULANO LA SEGUENTE

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

1. La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a favore degli aderenti al Fondo Pensione (di seguito denominati aderenti) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione di AZIMUT; la rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita.
2. AZIMUT può richiedere, in relazione al singolo aderente, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre forme di rendita vitalizia:
 - a. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile (rendita reversibile); detta rendita è corrisposta all'aderente fino al suo decesso e successivamente, per la quota scelta dall'aderente tra il 100%, il 60% e il 50%, alla persona da lui designata (reversionario) - se sopravvive all'aderente - fino a che tale persona è in vita;
 - b. una rendita immediata annua rivalutabile certa e successivamente vitalizia (rendita certa); detta rendita per i primi 5 o 10 anni – a scelta dell'aderente - è corrisposta all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata e, successivamente, all'aderente stesso – se sopravvive - finché è in vita;
 - c. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato dall'aderente del montante residuo in caso di decesso dell'aderente medesimo.

Art. 1
Oggetto della convenzione.
Prestazioni assicurate

3. A scelta dell'aderente, da esercitarsi per il tramite di AZIMUT, le rendite di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno essere erogate – in via posticipata - in rate mensili, trimestrali, semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo.
4. Nelle tabelle di cui all'allegato 1.A è riportato il valore, distinto in base al sesso e all'età dell'aderente – e, per la forma di cui alla lettera a. del comma 2, del reversionario - all'atto della conversione in rendita, della rendita immediata annua rivalutabile e a tasso tecnico 2%, pagabile posticipatamente, ottenibile con un premio pari a Euro 1.000.
5. La rendita sarà periodicamente adeguata, secondo quanto previsto nell'allegato 1.B alla presente Convenzione.
6. La Compagnia rende disponibili presso la sede di AZIMUT i coefficienti di trasformazione non riportati negli allegati.

Art. 2
Premio di assicurazione

1. La Compagnia si impegna a corrispondere ad AZIMUT le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. AZIMUT verserà il premio, corrispondente al montante da convertire in rendita, entro il 10° giorno lavorativo successivo a quello di calcolo del valore della posizione individuale da impiegare quale premio unico, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia.
3. La Compagnia - a fronte del pagamento di ciascun premio - rilascerà una quietanza, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'aderente – ed, eventualmente, del reversionario - e l'importo della prestazione assicurata.
4. Sul premio versato è applicato un caricamento esplicito pari all'1%.
5. Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono pari all'1,25%.

Art. 3
Obblighi di comunicazione

1. AZIMUT, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in Convenzione, si impegna a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi all'aderente stesso e all'eventuale reversionario:
 - cognome, nome, sesso, data di nascita e codice fiscale;
 - forma di rendita prescelta;
 - eventuale numero di annualità di rendita certa;
 - gli eventuali beneficiari delle forme di cui alle lettere b. e c. del comma 2. dell'art. 1.
 - cognome, nome, sesso, data di nascita e codice fiscale dell'eventuale reversionario;
 - ammontare del montante contributivo da convertire in rendita;
 - estremi del conto corrente da accreditare.
2. Le dichiarazioni di AZIMUT devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o del reversionario comporta la rettifica dell'importo della rendita.

Art. 4
Pagamento della rendita immediata

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno in cui il premio unico risulta versato alla Compagnia e, in base alla data di decorrenza stessa, sarà erogata secondo le modalità richieste dall'aderente previste dall'art. 1 comma 3..
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 – lettere a. e b. - dell'art. 1.
3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate all'aderente.
4. Il pagamento della rendita sarà effettuato mediante bonifico bancario.
5. La Compagnia si riserva di richiedere annualmente ad AZIMUT il certificato di esistenza in vita dell'aderente.

Art. 4 bis
Rendita con restituzione ai beneficiari del montante residuo

1. Nel caso in cui venga scelta la forma di rendita di cui alla lettera c. del comma 2. del precedente art. 1, al momento del decesso dell'aderente la Compagnia riconosce al beneficiario designato un importo pari alla differenza – se positiva - fra il premio unico versato – al netto del caricamento di cui al comma 4. del precedente art. 2. - e la somma delle rate di rendita già corrisposte.

2. AZIMUT dà alla Compagnia tempestiva comunicazione del decesso dell'aderente.
3. L'importo di cui al precedente comma 1. è versato entro 30 giorni dalla data in cui il decesso dell'aderente è comunicato alla Compagnia.

-
1. Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.

Art. 5
Valore di riscatto

-
1. La presente Convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2010 e durata indeterminata, fatta salva la facoltà di recesso delle Parti, da comunicarsi con preavviso di almeno 6 mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 2. L'efficacia del recesso è in ogni caso sospesa fino a che AZIMUT non abbia stipulato una nuova convenzione con altra impresa di assicurazione in possesso dei requisiti di legge. La durata massima della sospensiva è pari a sei mesi.
 3. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Art. 6
Decorrenza e durata

-
1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico di AZIMUT.

Art. 7
Tasse, bolli ed imposte

-
1. Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti (per tali intendendosi AZIMUT e la Compagnia) potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte (in forma cartacea od elettronica) - relative ad attività passate, presenti o future - riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche - incluso il *know-how* -; tali informazioni dovranno intendersi come riservate (di seguito: "informazioni riservate") e ad esse si applicheranno le disposizioni del presente articolo.
 2. Le informazioni riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza di quelle proprie e, comunque, in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggerle. L'accesso alle informazioni riservate sarà limitato - ed esse saranno utilizzate solo da - al personale della Compagnia e di AZIMUT, per l'uso consentito ai sensi della presente Convenzione.
 3. Tutte le informazioni riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:
 - (a) cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione;
 - (b) richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia autorizzata a trattenerle ad altro titolo e salvo quanto diversamente previsto dalla presente Convenzione.
 4. Ciascuna Parte potrà utilizzare liberamente informazioni (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, idee, concetti, *know-how*, tecniche e metodologie)
 - (a) precedentemente conosciute da tale Parte;
 - (b) che siano o diventino di pubblico dominio, senza che ciò avvenga in conseguenza di violazioni della presente Convenzione.
 5. Salvo gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e/o dell'autorità di controllo, nonché da ordini della pubblica autorità, le Parti non riveleranno né trasferiranno le informazioni a terzi e non consentiranno che questi ne prendano conoscenza. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni di pubblico dominio.
 6. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi continueranno a trovare applicazione anche dopo il venir meno, per qualsiasi causa, dell'efficacia della presente Convenzione.

Art. 8
Riservatezza e segretezza

-
1. Con riferimento al trattamento dei dati personali delle Parti, la Compagnia e AZIMUT, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che:

Art. 9
Protezione dei dati personali

- (a) il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per predisporre e dare esecuzione alla presente Convenzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge;
 - (b) ciascuna Parte tratterà i dati personali dell'altra Parte, utilizzando supporti cartacei e informatici, esclusivamente per dette finalità;
 - (c) i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito o sede, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.), codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto; tali dati non saranno oggetto di diffusione;
 - (d) il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le finalità sopra individuate, direttamente dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; a tali soggetti vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
 - (e) ciascuna Parte, in qualità di interessato, ha diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento; qualora i dati siano trattati in violazione di legge, la Parte cui si riferiscono ha diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco; in ogni caso, ciascuna Parte può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati svolto dall'altra;
 - (f) presso la sede di ciascuna Parte è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei terzi, ivi compresi gli aderenti, la Compagnia e AZIMUT, ai sensi della normativa vigente, rivestono il ruolo di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali di interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione.
 3. Ciascuna Parte si impegna, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'altra e nello svolgimento delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali, ad osservare le disposizioni del d. lgs. n. 196/2003. Le Parti, in particolare, si impegnano ad adottare le misure di sicurezza ivi previste nei trattamenti di dati personali, relativi agli interessati i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, comunicati dall'una all'altra Parte. Ciascuna Parte, pertanto, custodisce e controlla - anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento - i dati trattati, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
 4. La Parte, che risulti destinataria di richieste - riconducibili all'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 - aventi ad oggetto trattamenti svolti dall'altra Parte, è tenuta a:
 - (a) informare senza ritardo l'altra Parte;
 - (b) concordare con l'altra Parte modalità e termini della risposta;
 - (c) assicurare rapidità e completezza alle operazioni di ricerca delle informazioni, di cui sia in possesso.

Art. 10
Clausola finale

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, sono applicabili alle tariffe oggetto della presente Convenzione, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione.
2. Eventuali modifiche ai coefficienti di trasformazione fissati nella presente Convenzione possono essere concordate tra le Parti sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell'esperienza diretta, nonché nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP. Le modifiche concordate si applicano esclusivamente nei confronti degli aderenti inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse. Il mancato accordo circa le modifiche da apportare ai coefficienti di trasformazione dà facoltà alle Parti, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 6, di recedere dalla Convenzione con preavviso di tre mesi, da comunicarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e fatto salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma del medesimo art. 6.

Fatta e firmata in duplice esemplare ad un solo effetto, ad uso delle Parti contraenti.

Verona - Milano, 25 novembre 2009

Azimut SGR S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione
società cooperativa

ALLEGATI

- Tabelle dei coefficienti di conversione
- Valori di conversione di 1.000 euro di montante contributivo netto investito in una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile e in una rendita annua vitalizia differita rivalutabile

Allegato 1.A

-
- Clausola di rivalutazione
 - Regolamento della gestione separata; informazioni sulla gestione separata

Allegato 1.B

Tabella a):
valori della rendita annua
ottenibile con un premio
netto di 1.000 Euro.
Rendita vitalizia immediata
annua rivalutabile
non reversibile pagata
in rate mensili, trimestrali,
semestrali e annuali
posticipate

Rateazione: annuale			Rateazione: semestrale		
Età	Sesso		Età	Sesso	
	M	F		M	F
38	33,02	31,49	38	32,75	31,24
39	33,45	31,86	39	33,17	31,60
40	33,90	32,24	40	33,61	31,97
41	34,36	32,63	41	34,06	32,36
42	34,85	33,04	42	34,54	32,77
43	35,36	33,47	43	35,05	33,19
44	35,90	33,92	44	35,58	33,63
45	36,46	34,39	45	36,13	34,09
46	37,06	34,88	46	36,71	34,57
47	37,68	35,39	47	37,32	35,08
48	38,33	35,93	48	37,97	35,61
49	39,02	36,49	49	38,64	36,16
50	39,75	37,08	50	39,36	36,74
51	40,52	37,71	51	40,11	37,35
52	41,33	38,36	52	40,90	37,99
53	42,19	39,05	53	41,74	38,67
54	43,09	39,77	54	42,63	39,38
55	44,05	40,54	55	43,56	40,12
56	45,06	41,34	56	44,55	40,92
57	46,14	42,20	57	45,61	41,75
58	47,28	43,11	58	46,72	42,64
59	48,50	44,07	59	47,91	43,59
60	49,80	45,10	60	49,18	44,59
61	51,18	46,19	61	50,52	45,66
62	52,65	47,36	62	51,95	46,80
63	54,21	48,60	63	53,47	48,01
64	55,87	49,93	64	55,09	49,30
65	57,65	51,34	65	56,82	50,69
66	59,55	52,86	66	58,67	52,16
67	61,59	54,49	67	60,64	53,74
68	63,77	56,24	68	62,76	55,45
69	66,12	58,12	69	65,03	57,28
70	68,65	60,16	70	67,48	59,26
71	71,37	62,36	71	70,11	61,39
72	74,32	64,74	72	72,95	63,69
73	77,52	67,33	73	76,03	66,20
74	81,03	70,17	74	79,40	68,95
75	84,87	73,28	75	83,08	71,95

Rateazione: trimestrale			Rateazione: mensile		
Età	Sesso		Età	Sesso	
	M	F		M	F
38	32,61	31,12	38	32,53	31,04
39	33,03	31,48	39	32,94	31,39
40	33,46	31,85	40	33,37	31,76
41	33,92	32,23	41	33,82	32,14
42	34,39	32,63	42	34,29	32,54
43	34,89	33,05	43	34,79	32,96
44	35,42	33,49	44	35,31	33,39
45	35,97	33,95	45	35,86	33,85
46	36,54	34,42	46	36,43	34,32
47	37,15	34,92	47	37,03	34,82
48	37,78	35,45	48	37,66	35,34
49	38,46	35,99	49	38,33	35,89
50	39,16	36,57	50	39,03	36,46
51	39,91	37,17	51	39,77	37,06
52	40,69	37,81	52	40,55	37,69
53	41,52	38,48	53	41,38	38,35
54	42,40	39,18	54	42,25	39,05
55	43,32	39,92	55	43,17	39,79
56	44,30	40,71	56	44,14	40,57
57	45,34	41,54	57	45,17	41,39
58	46,45	42,41	58	46,27	42,26
59	47,62	43,35	59	47,43	43,19
60	48,87	44,34	60	48,67	44,18
61	50,20	45,40	61	49,99	45,23
62	51,61	46,52	62	51,39	46,34
63	53,12	47,72	63	52,88	47,53
64	54,71	49,00	64	54,46	48,80
65	56,42	50,36	65	56,15	50,15
66	58,23	51,82	66	57,95	51,59
67	60,18	53,38	67	59,88	53,14
68	62,26	55,06	68	61,94	54,81
69	64,50	56,87	69	64,15	56,60
70	66,90	58,81	70	66,53	58,52
71	69,49	60,91	71	69,08	60,60
72	72,28	63,18	72	71,84	62,85
73	75,31	65,65	73	74,83	65,29
74	78,61	68,35	74	78,09	67,96
75	82,22	71,30	75	81,65	70,87

Tabella b1):

**valori della rendita annua
 ottenibile con un premio
 netto di 1.000 Euro
 rendita immediata annua
 rivalutabile certa per 5 anni
 e successivamente vitalizia
 pagata in rate mensili,
 trimestrali, semestrali e
 annuali posticipate**

Età	Rateazione: annuale		Età	Rateazione: semestrale	
	Sesso			Sesso	
	M	F		M	F
50	39,72	37,06	50	39,29	36,69
51	40,48	37,68	51	40,03	37,29
52	41,29	38,33	52	40,82	37,93
53	42,14	39,02	53	41,65	38,60
54	43,04	39,74	54	42,53	39,31
55	43,98	40,50	55	43,46	40,05
56	44,99	41,30	56	44,44	40,84
57	46,05	42,16	57	45,47	41,67
58	47,18	43,06	58	46,57	42,55
59	48,38	44,02	59	47,74	43,49
60	49,66	45,04	60	48,98	44,48
61	51,01	46,12	61	50,30	45,54
62	52,44	47,27	62	51,69	46,66
63	53,97	48,50	63	53,17	47,86
64	55,59	49,81	64	54,75	49,13
65	57,31	51,21	65	56,42	50,49
66	59,15	52,70	66	58,19	51,94
67	61,10	54,29	67	60,09	53,49

Rateazione: trimestrale			Rateazione: mensile		
Età	Sesso		Età	Sesso	
	M	F		M	F
50	39,08	36,50	50	38,94	36,38
51	39,81	37,10	51	39,67	36,97
52	40,59	37,73	52	40,44	37,60
53	41,41	38,40	53	41,26	38,26
54	42,28	39,09	54	42,12	38,95
55	43,20	39,83	55	43,02	39,68
56	44,16	40,61	56	43,98	40,46
57	45,19	41,43	57	45,00	41,27
58	46,28	42,30	58	46,08	42,14
59	47,43	43,23	59	47,22	43,06
60	48,65	44,21	60	48,44	44,03
61	49,95	45,25	61	49,72	45,07
62	51,33	46,36	62	51,08	46,17
63	52,79	47,54	63	52,53	47,34
64	54,33	48,80	64	54,06	48,58
65	55,98	50,14	65	55,69	49,91
66	57,73	51,57	66	57,42	51,32
67	59,59	53,10	67	59,27	52,84

Tabella b2):

**valori della rendita annua
 ottenibile con un premio
 netto di 1.000 Euro
 rendita immediata annua
 rivalutabile certa per 10 anni
 e successivamente
 vitalizia pagata in rate
 mensili, trimestrali,
 semestrali e annuali
 posticipate**

Età	Rateazione: annuale		Età	Rateazione: semestrale	
	Sesso			Sesso	
	M	F		M	F
50	39,62	37,00	50	39,16	36,60
51	40,37	37,61	51	39,89	37,19
52	41,16	38,26	52	40,66	37,82
53	41,99	38,93	53	41,47	38,49
54	42,86	39,65	54	42,32	39,18
55	43,78	40,40	55	43,22	39,92
56	44,75	41,19	56	44,16	40,69
57	45,78	42,03	57	45,16	41,50
58	46,86	42,91	58	46,21	42,37
59	48,00	43,85	59	47,32	43,28
60	49,20	44,84	60	48,49	44,25
61	50,47	45,89	61	49,72	45,27
62	51,81	47,01	62	51,02	46,36
63	53,22	48,19	63	52,39	47,50
64	54,70	49,44	64	53,83	48,72
65	56,27	50,78	65	55,34	50,02
66	57,93	52,19	66	56,94	51,39
67	59,67	53,70	67	58,62	52,85

Rateazione: trimestrale			Rateazione: mensile		
Età	Sesso		Età	Sesso	
	M	F		M	F
50	38,93	36,40	50	38,78	36,27
51	39,65	36,99	51	39,50	36,85
52	40,41	37,61	52	40,25	37,47
53	41,21	38,27	53	41,05	38,12
54	42,06	38,95	54	41,88	38,80
55	42,94	39,68	55	42,76	39,52
56	43,87	40,44	56	43,68	40,28
57	44,86	41,25	57	44,66	41,08
58	45,89	42,10	58	45,69	41,93
59	46,99	43,00	59	46,77	42,82
60	48,14	43,96	60	47,91	43,77
61	49,36	44,97	61	49,12	44,77
62	50,64	46,04	62	50,38	45,83
63	51,98	47,17	63	51,71	46,95
64	53,40	48,37	64	53,11	48,14
65	54,89	49,65	65	54,59	49,40
66	56,46	51,00	66	56,15	50,74
67	58,12	52,44	67	57,78	52,17

Tabella c1):
valori della rendita annua
ottenibile con un premio
netto di 1.000 Euro
rendita immediata annua
rivalutabile vitalizia
reversibile al 100%
pagata in rate annuali
posticipate
aderente di sesso maschile
– reversionario di
sesso femminile

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ADERENTE																		
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
38	30,86	30,91	30,95	30,99	31,03	31,07	31,10	31,13	31,16	31,19	31,21	31,23	31,25	31,27	31,29	31,31	31,32	31,34	
39	31,15	31,20	31,26	31,30	31,35	31,39	31,42	31,46	31,49	31,52	31,55	31,57	31,59	31,61	31,63	31,65	31,67	31,69	
40	31,44	31,51	31,57	31,62	31,67	31,71	31,75	31,79	31,83	31,86	31,89	31,92	31,95	31,97	31,99	32,01	32,03	32,05	
41	31,75	31,82	31,88	31,94	32,00	32,05	32,10	32,14	32,18	32,22	32,25	32,28	32,31	32,34	32,36	32,38	32,40	32,42	
42	32,05	32,13	32,20	32,27	32,34	32,39	32,45	32,50	32,54	32,58	32,62	32,66	32,69	32,72	32,74	32,77	32,79	32,81	
43	32,36	32,45	32,53	32,61	32,68	32,75	32,81	32,86	32,91	32,96	33,00	33,04	33,08	33,11	33,14	33,17	33,20	33,22	
44	32,67	32,77	32,87	32,95	33,03	33,11	33,18	33,24	33,30	33,35	33,40	33,44	33,48	33,52	33,56	33,59	33,62	33,64	
45	32,98	33,10	33,20	33,30	33,39	33,48	33,55	33,62	33,69	33,75	33,81	33,86	33,90	33,94	33,98	34,02	34,05	34,08	
46	33,30	33,42	33,54	33,65	33,76	33,85	33,94	34,02	34,09	34,16	34,23	34,28	34,34	34,38	34,43	34,47	34,50	34,54	
47	33,61	33,75	33,89	34,01	34,13	34,23	34,33	34,43	34,51	34,59	34,66	34,72	34,78	34,84	34,89	34,93	34,97	35,01	
48	33,92	34,08	34,23	34,37	34,50	34,62	34,74	34,84	34,93	35,02	35,10	35,18	35,24	35,31	35,36	35,42	35,46	35,51	
49	34,23	34,41	34,58	34,73	34,88	35,02	35,14	35,26	35,37	35,47	35,56	35,64	35,72	35,79	35,86	35,92	35,97	36,02	
50	34,54	34,73	34,92	35,09	35,26	35,41	35,55	35,69	35,81	35,92	36,03	36,12	36,21	36,29	36,37	36,43	36,50	36,55	
51	34,84	35,06	35,26	35,45	35,64	35,81	35,97	36,12	36,26	36,39	36,51	36,62	36,72	36,81	36,89	36,97	37,04	37,10	
52	35,14	35,37	35,60	35,81	36,02	36,21	36,39	36,56	36,72	36,86	37,00	37,12	37,24	37,34	37,44	37,53	37,61	37,68	
53	35,42	35,68	35,93	36,17	36,39	36,61	36,81	37,00	37,18	37,34	37,50	37,64	37,77	37,89	38,00	38,10	38,19	38,28	
54	35,71	35,99	36,26	36,52	36,77	37,01	37,23	37,44	37,64	37,83	38,00	38,16	38,31	38,45	38,58	38,69	38,80	38,89	
55	35,98	36,28	36,58	36,86	37,14	37,40	37,65	37,89	38,11	38,32	38,52	38,70	38,87	39,03	39,17	39,30	39,42	39,53	
56	36,24	36,57	36,89	37,20	37,50	37,79	38,06	38,33	38,58	38,81	39,04	39,24	39,44	39,61	39,78	39,93	40,07	40,20	
57	36,49	36,84	37,19	37,53	37,85	38,17	38,47	38,77	39,04	39,31	39,56	39,79	40,01	40,21	40,40	40,57	40,73	40,88	
58	36,74	37,11	37,48	37,84	38,20	38,54	38,88	39,20	39,51	39,80	40,08	40,34	40,59	40,82	41,04	41,23	41,42	41,59	
59	36,97	37,37	37,76	38,15	38,54	38,91	39,27	39,63	39,97	40,29	40,60	40,90	41,18	41,44	41,68	41,91	42,12	42,31	
60	37,19	37,61	38,03	38,45	38,86	39,26	39,66	40,05	40,42	40,78	41,13	41,45	41,77	42,06	42,34	42,59	42,83	43,06	
61	37,39	37,84	38,29	38,73	39,17	39,61	40,04	40,46	40,86	41,26	41,64	42,01	42,36	42,69	43,00	43,29	43,56	43,82	
62	37,59	38,06	38,53	39,00	39,47	39,94	40,40	40,85	41,30	41,73	42,15	42,56	42,94	43,31	43,66	43,99	44,30	44,59	
63	37,77	38,27	38,76	39,26	39,76	40,25	40,75	41,24	41,72	42,19	42,65	43,10	43,53	43,94	44,33	44,70	45,05	45,38	
64	37,95	38,46	38,98	39,50	40,03	40,56	41,08	41,61	42,13	42,64	43,14	43,63	44,10	44,56	44,99	45,41	45,81	46,18	
65	38,11	38,64	39,18	39,73	40,29	40,84	41,40	41,96	42,52	43,07	43,61	44,15	44,67	45,17	45,66	46,12	46,57	46,99	
66	38,26	38,81	39,37	39,95	40,53	41,12	41,71	42,30	42,89	43,49	44,07	44,65	45,22	45,77	46,31	46,83	47,32	47,80	
67	38,40	38,97	39,55	40,15	40,76	41,37	41,99	42,62	43,25	43,88	44,51	45,14	45,76	46,36	46,95	47,52	48,08	48,61	
68	38,53	39,11	39,72	40,34	40,97	41,61	42,26	42,93	43,59	44,27	44,94	45,61	46,28	46,93	47,58	48,21	48,82	49,41	

Tabella c2):
valori della rendita annua
ottenibile con un premio
netto di 1.000 Euro
rendita immediata annua
rivalutabile vitalizia
reversibile al 100%
pagata in rate annuali
posticipate
aderente di sesso femminile
– reversionario di
sesso maschile

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ADERENTE																		
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
38	31,63	31,74	31,84	31,93	32,02	32,10	32,17	32,24	32,31	32,37	32,42	32,47	32,52	32,56	32,61	32,64	32,68	32,71	
39	31,89	32,01	32,12	32,23	32,32	32,41	32,50	32,58	32,65	32,72	32,78	32,84	32,89	32,94	32,98	33,03	33,06	33,10	
40	32,16	32,29	32,41	32,52	32,63	32,73	32,83	32,91	33,00	33,07	33,14	33,21	33,27	33,32	33,38	33,42	33,47	33,51	
41	32,42	32,56	32,70	32,82	32,94	33,06	33,16	33,26	33,35	33,44	33,52	33,59	33,66	33,72	33,78	33,83	33,88	33,93	
42	32,68	32,83	32,98	33,12	33,26	33,38	33,50	33,61	33,71	33,81	33,90	33,98	34,06	34,13	34,19	34,25	34,31	34,36	
43	32,93	33,10	33,27	33,42	33,57	33,71	33,84	33,97	34,08	34,19	34,29	34,38	34,47	34,55	34,62	34,69	34,75	34,81	
44	33,18	33,37	33,55	33,72	33,89	34,04	34,19	34,33	34,45	34,58	34,69	34,79	34,89	34,98	35,06	35,14	35,21	35,28	
45	33,43	33,63	33,83	34,02	34,20	34,37	34,53	34,69	34,83	34,97	35,09	35,21	35,32	35,42	35,52	35,60	35,68	35,76	
46	33,66	33,89	34,10	34,31	34,51	34,70	34,88	35,05	35,21	35,36	35,50	35,64	35,76	35,88	35,98	36,08	36,17	36,26	
47	33,90	34,14	34,37	34,60	34,82	35,03	35,23	35,41	35,59	35,76	35,92	36,07	36,21	36,34	36,46	36,57	36,67	36,77	
48	34,12	34,38	34,64	34,88	35,12	35,35	35,57	35,78	35,97	36,16	36,34	36,51	36,66	36,81	36,94	37,07	37,19	37,30	
49	34,33	34,62	34,89	35,16	35,42	35,67	35,91	36,14	36,36	36,56	36,76	36,95	37,12	37,29	37,44	37,58	37,72	37,84	
50	34,54	34,84	35,14	35,42	35,71	35,98	36,24	36,49	36,74	36,97	37,19	37,39	37,59	37,77	37,95	38,11	38,26	38,40	
51	34,73	35,06	35,37	35,68	35,99	36,28	36,57	36,84	37,11	37,37	37,61	37,84	38,06	38,27	38,46	38,64	38,81	38,97	
52	34,92	35,26	35,60	35,93	36,26	36,58	36,89	37,19	37,48	37,76	38,03	38,29	38,53	38,76	38,98	39,18	39,37	39,55	
53	35,09	35,45	35,81	36,17	36,52	36,86	37,20	37,53	37,84	38,15	38,45	38,73	39,00	39,26	39,50	39,73	39,95	40,15	
54	35,26	35,64	36,02	36,39	36,77	37,14	37,50	37,85	38,20	38,54	38,86	39,17	39,47	39,76	40,03	40,29	40,53	40,76	
55	35,41	35,81	36,21	36,61	37,01	37,40	37,79	38,17	38,54	38,91	39,26	39,61	39,94	40,25	40,56	40,84	41,12	41,37	
56	35,55	35,97	36,39	36,81	37,23	37,65	38,06	38,47	38,88	39,27	39,66	40,04	40,40	40,75	41,08	41,40	41,71	41,99	
57	35,69	36,12	36,56	37,00	37,44	37,89	38,33	38,77	39,20	39,63	40,05	40,46	40,85	41,24	41,61	41,96	42,30	42,62	
58	35,81	36,26	36,72	37,18	37,64	38,11	38,58	39,04	39,51	39,97	40,42	40,86	41,30	41,72	42,13	42,52	42,89	43,25	
59	35,92	36,39	36,86	37,34	37,83	38,32	38,81	39,31	39,80	40,29	40,78	41,26	41,73	42,19	42,64	43,07	43,49	43,88	
60	36,03	36,51	37,00	37,50	38,00	38,52	39,04	39,56	40,08	40,60	41,13	41,64	42,15	42,65	43,14	43,61	44,07	44,51	
61	36,12	36,62	37,12	37,64	38,16	38,70	39,24	39,79	40,34	40,90	41,45	42,01	42,56	43,10	43,63	44,15	44,65	45,14	
62	36,21	36,72	37,24	37,77	38,31	38,87	39,44	40,01	40,59	41,18	41,77	42,36	42,94	43,53	44,10	44,67	45,22	45,76	
63	36,29	36,81	37,34	37,89	38,45	39,03	39,61	40,21	40,82	41,44	42,06	42,69	43,31	43,94	44,56	45,17	45,77	46,36	
64	36,37	36,89	37,44	38,00	38,58	39,17	39,78	40,40	41,04	41,68	42,34	43,00	43,66	44,33	44,99	45,66	46,31	46,95	
65	36,43	36,97	37,53	38,10	38,69	39,30	39,93	40,57	41,23	41,91	42,59	43,29	43,99	44,70	45,41	46,12	46,83	47,52	
66	36,50	37,04	37,61	38,19	38,80	39,42	40,07	40,73	41,42	42,12	42,83	43,56	44,30	45,05	45,81	46,57	47,32	48,08	
67	36,55	37,10	37,68	38,28	38,89	39,53	40,20	40,88	41,59	42,31	43,06	43,82	44,59	45,38	46,18	46,99	47,80	48,61	
68	36,60	37,16	37,75	38,35	38,98	39,63	40,31	41,01	41,74	42,49	43,26	44,05	44,86	45,69	46,53	47,39	48,25	49,12	

Tabella d1):
valori della rendita annua
ottenibile con un premio
netto di 1.000 Euro
rendita immediata annua
rivalutabile vitalizia
reversibile al 60%
pagata in rate annuali
posticipate
aderente di sesso maschile
– reversionario di
sesso femminile

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ADERENTE																		
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
38	33,89	34,15	34,41	34,67	34,94	35,22	35,50	35,79	36,08	36,38	36,69	37,00	37,32	37,64	37,97	38,31	38,65	39,00	
39	34,10	34,36	34,63	34,90	35,18	35,46	35,75	36,05	36,35	36,65	36,96	37,28	37,61	37,94	38,28	38,62	38,97	39,32	
40	34,31	34,58	34,86	35,14	35,42	35,71	36,01	36,31	36,62	36,93	37,25	37,58	37,91	38,25	38,59	38,94	39,29	39,66	
41	34,53	34,81	35,09	35,38	35,67	35,97	36,27	36,58	36,89	37,21	37,54	37,88	38,21	38,56	38,91	39,27	39,63	40,00	
42	34,74	35,03	35,32	35,62	35,92	36,23	36,54	36,85	37,18	37,51	37,84	38,18	38,53	38,88	39,24	39,61	39,98	40,36	
43	34,96	35,26	35,56	35,87	36,18	36,49	36,81	37,14	37,47	37,80	38,15	38,50	38,86	39,22	39,58	39,96	40,34	40,72	
44	35,18	35,49	35,80	36,11	36,44	36,76	37,09	37,42	37,76	38,11	38,46	38,82	39,19	39,56	39,94	40,32	40,71	41,10	
45	35,39	35,71	36,04	36,37	36,70	37,03	37,37	37,72	38,07	38,42	38,79	39,16	39,53	39,91	40,30	40,69	41,09	41,49	
46	35,61	35,94	36,28	36,62	36,96	37,31	37,66	38,01	38,38	38,74	39,12	39,50	39,88	40,27	40,67	41,07	41,48	41,90	
47	35,82	36,17	36,52	36,87	37,22	37,58	37,95	38,32	38,69	39,07	39,46	39,85	40,24	40,65	41,06	41,47	41,89	42,32	
48	36,04	36,39	36,76	37,12	37,49	37,86	38,24	38,62	39,01	39,40	39,80	40,21	40,61	41,03	41,45	41,88	42,31	42,75	
49	36,25	36,62	36,99	37,37	37,76	38,14	38,54	38,93	39,33	39,74	40,15	40,57	40,99	41,42	41,85	42,29	42,74	43,19	
50	36,45	36,84	37,23	37,62	38,02	38,43	38,83	39,24	39,66	40,08	40,51	40,94	41,38	41,82	42,27	42,72	43,18	43,65	
51	36,65	37,05	37,46	37,87	38,29	38,71	39,13	39,56	39,99	40,43	40,87	41,32	41,77	42,23	42,70	43,16	43,64	44,12	
52	36,85	37,27	37,69	38,12	38,55	38,98	39,42	39,87	40,32	40,78	41,24	41,70	42,18	42,65	43,13	43,62	44,11	44,61	
53	37,04	37,47	37,91	38,36	38,81	39,26	39,72	40,18	40,65	41,13	41,61	42,09	42,58	43,08	43,58	44,08	44,59	45,10	
54	37,22	37,67	38,13	38,59	39,06	39,53	40,01	40,50	40,98	41,48	41,98	42,49	43,00	43,51	44,03	44,55	45,08	45,62	
55	37,40	37,87	38,34	38,82	39,31	39,80	40,30	40,81	41,32	41,83	42,35	42,88	43,41	43,95	44,49	45,04	45,59	46,14	
56	37,57	38,05	38,54	39,04	39,55	40,07	40,59	41,11	41,64	42,18	42,73	43,28	43,84	44,39	44,96	45,53	46,10	46,68	
57	37,73	38,23	38,74	39,26	39,79	40,32	40,86	41,41	41,97	42,53	43,10	43,68	44,26	44,84	45,43	46,03	46,63	47,23	
58	37,89	38,40	38,93	39,47	40,02	40,57	41,14	41,71	42,29	42,88	43,47	44,08	44,68	45,30	45,91	46,53	47,16	47,79	
59	38,03	38,57	39,11	39,67	40,24	40,81	41,40	42,00	42,60	43,22	43,84	44,47	45,11	45,75	46,40	47,05	47,70	48,37	
60	38,17	38,72	39,28	39,86	40,45	41,05	41,66	42,28	42,91	43,55	44,20	44,86	45,53	46,20	46,88	47,56	48,25	48,95	
61	38,30	38,87	39,45	40,04	40,65	41,27	41,91	42,55	43,21	43,88	44,56	45,25	45,95	46,65	47,36	48,08	48,80	49,53	
62	38,43	39,01	39,60	40,22	40,84	41,49	42,14	42,81	43,50	44,20	44,91	45,63	46,36	47,10	47,85	48,60	49,36	50,13	
63	38,54	39,14	39,75	40,38	41,03	41,69	42,37	43,07	43,78	44,51	45,25	46,00	46,77	47,54	48,32	49,12	49,91	50,72	
64	38,65	39,26	39,89	40,53	41,20	41,88	42,59	43,31	44,05	44,80	45,58	46,36	47,16	47,97	48,80	49,63	50,47	51,32	
65	38,75	39,37	40,01	40,68	41,36	42,07	42,79	43,54	44,30	45,09	45,89	46,71	47,55	48,40	49,26	50,13	51,02	51,91	
66	38,84	39,48	40,13	40,81	41,52	42,24	42,99	43,76	44,55	45,36	46,20	47,05	47,92	48,81	49,71	50,63	51,56	52,50	
67	38,93	39,57	40,25	40,94	41,66	42,40	43,17	43,96	44,78	45,62	46,49	47,38	48,28	49,21	50,15	51,11	52,09	53,08	
68	39,01	39,66	40,35	41,06	41,79	42,55	43,34	44,16	45,00	45,87	46,76	47,69	48,63	49,60	50,58	51,59	52,61	53,66	

Tabella d2):
valori della rendita annua
ottenibile con un premio
netto di 1.000 Euro
rendita immediata annua
rivalutabile vitalizia
reversibile al 60%
pagata in rate annuali
posticipate
aderente di sesso femminile
- reversionario di
sesso maschile

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ADERENTE																	
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
38	33,61	33,88	34,16	34,44	34,72	35,01	35,30	35,60	35,91	36,21	36,53	36,85	37,18	37,52	37,86	38,21	38,57	38,93
39	33,79	34,07	34,36	34,65	34,94	35,24	35,54	35,85	36,16	36,48	36,80	37,13	37,47	37,81	38,16	38,52	38,89	39,26
40	33,96	34,26	34,55	34,85	35,16	35,46	35,78	36,09	36,41	36,74	37,07	37,42	37,76	38,12	38,48	38,85	39,22	39,61
41	34,14	34,44	34,75	35,06	35,37	35,69	36,01	36,34	36,67	37,01	37,35	37,71	38,06	38,43	38,80	39,18	39,56	39,96
42	34,31	34,62	34,94	35,26	35,59	35,92	36,25	36,59	36,93	37,28	37,64	38,00	38,37	38,74	39,13	39,52	39,91	40,32
43	34,48	34,80	35,13	35,47	35,80	36,15	36,49	36,84	37,20	37,56	37,93	38,30	38,68	39,07	39,46	39,86	40,27	40,69
44	34,64	34,98	35,32	35,67	36,02	36,37	36,73	37,09	37,46	37,84	38,22	38,60	39,00	39,40	39,80	40,22	40,64	41,07
45	34,80	35,15	35,51	35,87	36,23	36,60	36,97	37,35	37,73	38,12	38,51	38,91	39,32	39,73	40,15	40,58	41,02	41,46
46	34,95	35,32	35,69	36,06	36,44	36,82	37,21	37,60	38,00	38,40	38,81	39,22	39,64	40,07	40,51	40,95	41,40	41,86
47	35,10	35,48	35,86	36,25	36,64	37,04	37,44	37,85	38,26	38,68	39,10	39,54	39,97	40,42	40,87	41,33	41,79	42,27
48	35,25	35,64	36,04	36,44	36,84	37,26	37,67	38,10	38,52	38,96	39,40	39,85	40,30	40,76	41,23	41,71	42,19	42,68
49	35,38	35,79	36,20	36,62	37,04	37,47	37,90	38,34	38,79	39,24	39,70	40,16	40,64	41,12	41,60	42,10	42,60	43,11
50	35,51	35,93	36,36	36,79	37,23	37,67	38,12	38,58	39,04	39,52	39,99	40,48	40,97	41,47	41,97	42,49	43,01	43,54
51	35,64	36,07	36,51	36,96	37,41	37,87	38,34	38,82	39,30	39,79	40,29	40,79	41,30	41,82	42,35	42,89	43,43	43,98
52	35,75	36,20	36,65	37,12	37,59	38,06	38,55	39,04	39,55	40,06	40,57	41,10	41,64	42,18	42,73	43,28	43,85	44,42
53	35,86	36,32	36,79	37,27	37,75	38,25	38,75	39,27	39,79	40,32	40,86	41,41	41,96	42,53	43,10	43,68	44,27	44,87
54	35,97	36,44	36,92	37,41	37,91	38,43	38,95	39,48	40,02	40,57	41,14	41,71	42,29	42,88	43,48	44,08	44,70	45,32
55	36,06	36,54	37,04	37,55	38,06	38,59	39,13	39,69	40,25	40,82	41,41	42,00	42,61	43,22	43,85	44,48	45,13	45,78
56	36,15	36,65	37,15	37,67	38,21	38,75	39,31	39,88	40,47	41,06	41,67	42,29	42,92	43,56	44,22	44,88	45,55	46,23
57	36,23	36,74	37,26	37,79	38,34	38,90	39,48	40,07	40,68	41,29	41,93	42,57	43,23	43,90	44,58	45,27	45,97	46,69
58	36,31	36,82	37,36	37,90	38,47	39,04	39,64	40,25	40,87	41,51	42,17	42,84	43,53	44,22	44,93	45,66	46,39	47,14
59	36,38	36,90	37,45	38,01	38,58	39,18	39,79	40,42	41,06	41,73	42,41	43,10	43,81	44,54	45,28	46,04	46,81	47,59
60	36,44	36,98	37,53	38,10	38,69	39,30	39,93	40,57	41,24	41,92	42,63	43,35	44,09	44,85	45,62	46,41	47,21	48,03
61	36,50	37,05	37,61	38,19	38,79	39,41	40,06	40,72	41,41	42,11	42,84	43,59	44,36	45,14	45,95	46,77	47,61	48,46
62	36,56	37,11	37,68	38,27	38,88	39,52	40,18	40,86	41,56	42,29	43,04	43,81	44,61	45,42	46,26	47,12	47,99	48,89
63	36,61	37,16	37,74	38,34	38,97	39,62	40,29	40,98	41,71	42,45	43,23	44,02	44,85	45,69	46,56	47,45	48,36	49,30
64	36,65	37,21	37,80	38,41	39,05	39,71	40,39	41,10	41,84	42,61	43,40	44,22	45,07	45,95	46,85	47,77	48,72	49,70
65	36,69	37,26	37,86	38,47	39,12	39,79	40,48	41,21	41,96	42,75	43,56	44,41	45,28	46,18	47,12	48,08	49,07	50,08
66	36,73	37,30	37,90	38,53	39,18	39,86	40,57	41,31	42,08	42,88	43,71	44,58	45,48	46,41	47,37	48,37	49,39	50,45
67	36,76	37,34	37,95	38,58	39,24	39,93	40,65	41,40	42,18	43,00	43,85	44,74	45,66	46,62	47,61	48,64	49,70	50,80
68	36,79	37,38	37,99	38,63	39,29	39,99	40,72	41,48	42,28	43,11	43,98	44,89	45,83	46,81	47,83	48,90	49,99	51,13

Tabella e1):
valori della rendita annua
ottenibile con un premio
netto di 1.000 Euro
rendita immediata annua
rivalutabile vitalizia
reversibile al 50%
pagata in rate annuali
posticipate
aderente di sesso maschile
– reversionario di
sesso femminile

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ADERENTE																		
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
38	34,74	35,07	35,40	35,73	36,08	36,44	36,80	37,18	37,56	37,96	38,37	38,79	39,22	39,66	40,12	40,58	41,05	41,54	
39	34,93	35,26	35,59	35,94	36,29	36,65	37,03	37,41	37,80	38,21	38,62	39,05	39,49	39,94	40,40	40,87	41,35	41,84	
40	35,11	35,45	35,79	36,15	36,51	36,88	37,26	37,65	38,05	38,46	38,88	39,32	39,76	40,22	40,69	41,17	41,66	42,16	
41	35,30	35,64	36,00	36,36	36,73	37,10	37,49	37,89	38,30	38,72	39,15	39,59	40,04	40,51	40,98	41,47	41,97	42,48	
42	35,49	35,84	36,20	36,57	36,95	37,33	37,73	38,13	38,55	38,98	39,42	39,87	40,33	40,81	41,29	41,79	42,30	42,82	
43	35,68	36,04	36,41	36,79	37,17	37,57	37,97	38,38	38,81	39,25	39,70	40,16	40,63	41,11	41,61	42,11	42,63	43,16	
44	35,86	36,24	36,62	37,00	37,40	37,80	38,22	38,64	39,08	39,52	39,98	40,45	40,93	41,43	41,93	42,45	42,97	43,52	
45	36,05	36,43	36,82	37,22	37,63	38,04	38,47	38,90	39,35	39,80	40,27	40,75	41,24	41,75	42,26	42,79	43,33	43,88	
46	36,24	36,63	37,03	37,44	37,86	38,28	38,72	39,16	39,62	40,09	40,57	41,06	41,56	42,08	42,60	43,14	43,69	44,26	
47	36,42	36,83	37,24	37,66	38,09	38,53	38,97	39,43	39,90	40,38	40,87	41,37	41,89	42,42	42,95	43,50	44,07	44,64	
48	36,61	37,02	37,45	37,88	38,32	38,77	39,23	39,70	40,18	40,67	41,18	41,70	42,22	42,76	43,31	43,88	44,45	45,04	
49	36,79	37,22	37,65	38,10	38,55	39,02	39,49	39,97	40,47	40,97	41,49	42,02	42,56	43,12	43,68	44,26	44,85	45,45	
50	36,96	37,40	37,86	38,31	38,78	39,26	39,75	40,25	40,75	41,28	41,81	42,35	42,91	43,48	44,06	44,65	45,26	45,88	
51	37,13	37,59	38,05	38,53	39,01	39,50	40,01	40,52	41,04	41,58	42,13	42,69	43,26	43,85	44,44	45,05	45,67	46,31	
52	37,30	37,77	38,25	38,74	39,24	39,75	40,26	40,79	41,33	41,89	42,45	43,03	43,62	44,22	44,84	45,46	46,10	46,75	
53	37,46	37,95	38,44	38,95	39,46	39,99	40,52	41,07	41,63	42,20	42,78	43,38	43,98	44,60	45,24	45,88	46,54	47,21	
54	37,62	38,12	38,63	39,15	39,68	40,22	40,77	41,34	41,92	42,51	43,11	43,72	44,35	44,99	45,64	46,31	46,99	47,68	
55	37,77	38,28	38,81	39,34	39,89	40,45	41,02	41,61	42,20	42,81	43,44	44,07	44,72	45,38	46,05	46,74	47,44	48,16	
56	37,92	38,44	38,98	39,54	40,10	40,68	41,27	41,87	42,49	43,12	43,76	44,42	45,09	45,78	46,47	47,18	47,91	48,64	
57	38,05	38,59	39,15	39,72	40,30	40,90	41,51	42,13	42,77	43,42	44,09	44,77	45,47	46,17	46,89	47,63	48,38	49,14	
58	38,18	38,74	39,31	39,90	40,50	41,11	41,74	42,39	43,05	43,72	44,41	45,12	45,84	46,57	47,32	48,08	48,86	49,65	
59	38,31	38,88	39,47	40,07	40,69	41,32	41,97	42,64	43,32	44,02	44,73	45,47	46,21	46,97	47,75	48,53	49,34	50,16	
60	38,43	39,01	39,61	40,23	40,87	41,52	42,19	42,88	43,58	44,31	45,05	45,81	46,58	47,37	48,17	48,99	49,83	50,68	
61	38,54	39,13	39,75	40,39	41,04	41,71	42,40	43,11	43,84	44,59	45,36	46,14	46,94	47,76	48,60	49,45	50,32	51,20	
62	38,64	39,25	39,88	40,53	41,20	41,89	42,60	43,34	44,09	44,86	45,66	46,47	47,30	48,15	49,02	49,91	50,81	51,73	
63	38,74	39,36	40,00	40,67	41,36	42,07	42,80	43,55	44,33	45,13	45,95	46,79	47,65	48,54	49,44	50,36	51,30	52,26	
64	38,83	39,46	40,12	40,80	41,50	42,23	42,98	43,76	44,56	45,38	46,23	47,10	48,00	48,91	49,85	50,81	51,78	52,78	
65	38,91	39,56	40,23	40,92	41,64	42,39	43,16	43,95	44,77	45,62	46,50	47,40	48,33	49,28	50,25	51,25	52,27	53,31	
66	38,99	39,65	40,33	41,04	41,77	42,53	43,32	44,14	44,98	45,86	46,76	47,69	48,65	49,63	50,64	51,68	52,74	53,82	
67	39,06	39,73	40,42	41,14	41,89	42,67	43,47	44,31	45,18	46,08	47,01	47,97	48,96	49,98	51,02	52,10	53,20	54,33	
68	39,13	39,80	40,51	41,24	42,00	42,80	43,62	44,47	45,36	46,29	47,24	48,23	49,26	50,31	51,39	52,51	53,66	54,83	

Tabella e2):
valori della rendita annua
ottenibile con un premio
netto di 1.000 Euro
rendita immediata annua
rivalutabile vitalizia
reversibile al 50%
pagata in rate annuali
posticipate
aderente di sesso femminile
- reversionario di
sesso maschile

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ADERENTE																		
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
38	34,14	34,46	34,79	35,13	35,47	35,83	36,19	36,55	36,93	37,32	37,72	38,14	38,56	39,00	39,45	39,91	40,39	40,88	
39	34,29	34,63	34,96	35,31	35,66	36,02	36,39	36,77	37,16	37,55	37,96	38,39	38,82	39,27	39,72	40,20	40,68	41,18	
40	34,45	34,79	35,13	35,49	35,85	36,22	36,60	36,98	37,38	37,79	38,21	38,64	39,08	39,54	40,01	40,49	40,98	41,49	
41	34,59	34,94	35,30	35,67	36,04	36,42	36,80	37,20	37,61	38,03	38,46	38,90	39,35	39,82	40,29	40,79	41,29	41,81	
42	34,74	35,10	35,47	35,84	36,22	36,61	37,01	37,42	37,84	38,27	38,71	39,16	39,62	40,10	40,59	41,09	41,61	42,14	
43	34,88	35,25	35,63	36,02	36,41	36,81	37,22	37,64	38,07	38,51	38,96	39,42	39,90	40,39	40,89	41,41	41,94	42,48	
44	35,02	35,41	35,79	36,19	36,59	37,01	37,43	37,86	38,30	38,75	39,21	39,69	40,18	40,68	41,20	41,73	42,27	42,83	
45	35,16	35,55	35,95	36,36	36,78	37,20	37,63	38,08	38,53	39,00	39,47	39,96	40,46	40,98	41,51	42,05	42,61	43,18	
46	35,29	35,70	36,11	36,53	36,96	37,39	37,84	38,29	38,76	39,24	39,73	40,23	40,75	41,28	41,82	42,38	42,95	43,54	
47	35,42	35,83	36,26	36,69	37,13	37,58	38,04	38,51	38,99	39,48	39,99	40,51	41,04	41,58	42,14	42,72	43,30	43,91	
48	35,54	35,97	36,40	36,85	37,30	37,77	38,24	38,72	39,22	39,73	40,25	40,78	41,33	41,89	42,47	43,06	43,66	44,28	
49	35,66	36,09	36,54	37,00	37,47	37,95	38,43	38,93	39,45	39,97	40,51	41,06	41,62	42,20	42,79	43,40	44,02	44,66	
50	35,77	36,22	36,68	37,15	37,63	38,12	38,62	39,14	39,67	40,21	40,76	41,33	41,91	42,51	43,12	43,75	44,39	45,05	
51	35,87	36,33	36,81	37,29	37,78	38,29	38,81	39,34	39,89	40,44	41,02	41,60	42,20	42,82	43,45	44,10	44,76	45,44	
52	35,97	36,44	36,93	37,42	37,93	38,45	38,99	39,54	40,10	40,67	41,26	41,87	42,49	43,13	43,78	44,45	45,13	45,83	
53	36,06	36,55	37,04	37,55	38,08	38,61	39,16	39,73	40,31	40,90	41,51	42,14	42,78	43,43	44,11	44,80	45,50	46,23	
54	36,15	36,64	37,15	37,67	38,21	38,76	39,33	39,91	40,51	41,12	41,75	42,39	43,06	43,74	44,43	45,15	45,88	46,63	
55	36,23	36,73	37,25	37,79	38,34	38,90	39,49	40,08	40,70	41,33	41,98	42,65	43,33	44,04	44,76	45,50	46,25	47,03	
56	36,30	36,82	37,35	37,90	38,46	39,04	39,64	40,25	40,88	41,54	42,21	42,90	43,60	44,33	45,08	45,84	46,62	47,43	
57	36,37	36,90	37,44	38,00	38,57	39,17	39,78	40,41	41,06	41,73	42,42	43,14	43,87	44,62	45,39	46,18	46,99	47,83	
58	36,44	36,97	37,52	38,09	38,68	39,29	39,91	40,56	41,23	41,92	42,63	43,37	44,12	44,90	45,70	46,52	47,36	48,22	
59	36,50	37,04	37,60	38,18	38,78	39,40	40,04	40,70	41,39	42,10	42,83	43,59	44,37	45,17	45,99	46,84	47,72	48,61	
60	36,55	37,10	37,67	38,26	38,87	39,50	40,16	40,84	41,54	42,27	43,02	43,80	44,60	45,43	46,28	47,16	48,07	49,00	
61	36,60	37,15	37,73	38,33	38,95	39,60	40,27	40,96	41,68	42,43	43,20	44,00	44,83	45,68	46,56	47,47	48,41	49,37	
62	36,64	37,21	37,79	38,40	39,03	39,69	40,37	41,08	41,81	42,58	43,37	44,19	45,04	45,92	46,83	47,77	48,74	49,74	
63	36,68	37,25	37,84	38,46	39,10	39,77	40,46	41,18	41,93	42,72	43,53	44,37	45,25	46,15	47,09	48,06	49,06	50,09	
64	36,72	37,30	37,89	38,52	39,17	39,84	40,55	41,28	42,05	42,84	43,67	44,54	45,44	46,37	47,33	48,33	49,37	50,44	
65	36,76	37,33	37,94	38,57	39,22	39,91	40,63	41,37	42,15	42,96	43,81	44,70	45,62	46,57	47,56	48,59	49,66	50,77	
66	36,79	37,37	37,98	38,62	39,28	39,97	40,70	41,45	42,25	43,07	43,94	44,84	45,78	46,76	47,78	48,84	49,94	51,08	
67	36,82	37,40	38,02	38,66	39,33	40,03	40,76	41,53	42,33	43,17	44,05	44,97	45,94	46,94	47,98	49,07	50,20	51,38	
68	36,84	37,43	38,05	38,70	39,37	40,08	40,82	41,60	42,41	43,27	44,16	45,10	46,08	47,10	48,17	49,29	50,45	51,66	

Tabella f):
valori della rendita annua
ottenibile con un premio
netto di 1.000 Euro
rendita vitalizia annua
rivalutabile con restituzione
del montante residuo in
caso di decesso
dell'aderente pagata
in rate mensili, trimestrali,
semestrali e annuali
posticipate

Età	Rateazione: annuale		Età	Rateazione: semestrale	
	Sesso			Sesso	
	M	F		M	F
50	38,28	36,16	50	37,87	35,80
51	38,91	36,71	51	38,49	36,34
52	39,58	37,29	52	39,13	36,91
53	40,27	37,89	53	39,81	37,50
54	41,00	38,52	54	40,51	38,11
55	41,76	39,19	55	41,25	38,76
56	42,56	39,88	56	42,02	39,44
57	43,39	40,61	57	42,84	40,15
58	44,28	41,38	58	43,68	40,90
59	45,20	42,19	59	44,58	41,69
60	46,18	43,04	60	45,52	42,51
61	47,20	43,94	61	46,51	43,38
62	48,29	44,88	62	47,55	44,29
63	49,42	45,88	63	48,65	45,26
64	50,64	46,94	64	49,80	46,27
65	51,91	48,05	65	51,02	47,35
66	53,26	49,24	66	52,32	48,49
67	54,69	50,48	67	53,67	49,69
68	56,21	51,82	68	55,13	50,98
69	57,83	53,23	69	56,66	52,32
70	59,54	54,74	70	58,29	53,77

Rateazione: trimestrale			Rateazione: mensile		
Età	Sesso		Età	Sesso	
	M	F		M	F
50	37,67	35,63	50	37,53	35,52
51	38,28	36,16	51	38,14	36,05
52	38,91	36,72	52	38,77	36,60
53	39,58	37,31	53	39,42	37,18
54	40,27	37,91	54	40,11	37,78
55	41,00	38,55	55	40,83	38,41
56	41,76	39,22	56	41,59	39,08
57	42,56	39,92	57	42,38	39,77
58	43,39	40,66	58	43,20	40,50
59	44,28	41,43	59	44,08	41,27
60	45,20	42,24	60	44,98	42,07
61	46,17	43,10	61	45,95	42,92
62	47,19	44,00	62	46,95	43,81
63	48,26	44,95	63	48,01	44,75
64	49,39	45,95	64	49,12	45,73
65	50,59	47,01	65	50,30	46,78
66	51,85	48,12	66	51,54	47,88
67	53,18	49,30	67	52,85	49,05
68	54,60	50,56	68	54,25	50,28
69	56,08	51,88	69	55,71	51,58
70	57,69	53,30	70	57,29	52,98

VALORI DI CONVERSIONE DI 1.000 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO NETTO INVESTITO IN UNA RENDITA ANNUA IMMEDIATA RIVALUTABILE

1. Nelle tabelle a), b1), b2), c1), c2), d1), d2), e1), e2) ed f) sopra riportate è indicato il valore, distinto in base al sesso e all'età dell'aderente - e, per la rendita reversibile, del reversionario - all'atto della conversione, della rendita immediata annua rivalutabile - pagata in rate posticipate - ottenibile con un premio di 1.000 Euro. In particolare, sono indicati:
 - a. nella tabella a), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile non reversibile pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali;
 - b. nelle tabelle b1) e b2), i valori della rendita immediata annua rivalutabile certa per 5 anni e 10 anni e successivamente vitalizia pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali;
 - c. nelle tabelle c1) e c2), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al 100% pagata in rate annuali;
 - d. nelle tabelle d1) e d2), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al 60% pagata in rate annuali;
 - e. nelle tabelle e1) e e2), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al 50% pagata in rate annuali;
 - f. nella tabella f), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione del montante residuo in caso di decesso dell'aderente pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali.
2. Il valore della rendita annua iniziale si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato dal Fondo Pensione quale premio unico - al netto del caricamento di cui al comma 4. dell'art. 2 della presente Convenzione - per il coefficiente relativo al sesso e all'età dell'assicurato - e, per la forma di rendita reversibile, all'età del reversionario - e alla rateazione prescelta - riportato nella tabella corrispondente alla tipologia di rendita prescelta, dividendo quindi il risultato per 1.000. Nelle tabelle a), b1), b2) ed f) è riportato anche il valore della rendita annua per rateazioni diverse da quella annuale; il valore della rendita di ciascuna rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno.
3. Ai fini della determinazione dell'età dell'aderente - e, in caso, del reversionario - utilizzata per l'individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all'età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all'età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L'età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (*shift*) riportato nella seguente tabella in corrispondenza del sesso e dell'anno di nascita dell'aderente (e, in caso, del reversionario).

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Shift	Anno di nascita	Shift
Fino al 1925	3	Fino al 1927	3
Dal 1926 al 1938	2	Dal 1928 al 1940	2
Dal 1939 al 1947	1	Dal 1941 al 1949	1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1970	-2	Oltre il 1973	-2

4. Per l'elaborazione dei valori di conversione è stato utilizzato un tasso tecnico del 2%.
5. Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono pari all'1,25%.
6. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola IPS55 proiettata e selezionata per impegni immediati differenziata per sesso, con regola di *age shifting* differenziata per sesso.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

1. Ad ogni anniversario della decorrenza, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione interna separata denominata “RI.SPE.VI.” – il cui Regolamento è riportato nel presente allegato - nella misura e con le modalità di seguito indicate.
2. La Compagnia calcola mensilmente il rendimento annuo di “RI.SPE.VI.”, determinato con i criteri indicati nel Regolamento.
3. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione della rendita, si assume il rendimento annuale rilevato il terzo mese precedente a quello di ricorrenza.
4. La misura annua di rivalutazione si ottiene:
 - moltiplicando il rendimento annuo, determinato ai sensi del precedente comma 3, per un'aliquota di partecipazione non inferiore al 90%;
 - sottraendo il tasso annuo minimo garantito di interesse, fissato nella misura del 2%, e già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione;
 - scontando il risultato per il periodo di un anno in base al suddetto tasso annuo minimo garantito di interesse.
5. Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario.
6. Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero, non assegnando, quindi, per il periodo considerato, alcuna rivalutazione aggiuntiva rispetto alla misura del tasso annuo di interesse minimo garantito già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione.

Art. 1
Rivalutazione delle prestazioni. Modalità e misura dell'adeguamento della rendita immediata.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DENOMINATA “RI.SPE.VI.”

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “RI.SPE.VI.”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di “RI.SPE.VI.”. “RI.SPE.VI.” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di Interesse Collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987 ed eventuali successive disposizioni.
2. “RI.SPE.VI.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione - iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 - la quale attesta la rispondenza di “RI.SPE.VI.” al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a “RI.SPE.VI.”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al seguente punto 3), e l'adeguamento dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo di “RI.SPE.VI.” viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ottiene rapportando il risultato finanziario di “RI.SPE.VI.” di competenza di questo periodo al valore medio di “RI.SPE.VI.” nello stesso periodo. Per risultato finanziario di “RI.SPE.VI.” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di “RI.SPE.VI.” - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in “RI.SPE.VI.” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in “RI.SPE.VI.” per i beni di proprietà della Compagnia. Per valore medio di “RI.SPE.VI.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di

“RI.SPE.VI.”. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in “RI.SPE.VI.” ai fini della determinazione del rendimento annuo di “RI.SPE.VI.”. L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

4. Le regole di calcolo del rendimento annuo di “RI.SPE.VI.” indicate al punto 3) del presente Regolamento sono determinate sulla base dell'attuale normativa fiscale.

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA “RI.SPE.VI.”

La Gestione separata “RI.SPE.VI.” presenta le caratteristiche di seguito descritte.

- a. Valuta di denominazione: Euro.
- b. Finalità della gestione: redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale degli investimenti; conservazione e graduale incremento del capitale attraverso una rivalutazione annuale minima e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.
- c. Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi di calendario consecutivi (l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo).
- d. Stile gestionale adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione. È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative alla Gestione “RI.SPE.VI.” a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l'attività di gestione degli attivi stessi.



AZIMUT

SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO